

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1850

84

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedo — Continuazione della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Approvazione dell'articolo 100 — Sospensione dell'articolo 101 — Articolo 102: emendamenti dei senatori Cibrario, D'Azeglio, Massa-Saluzzo, dell'ufficio centrale e dei senatori De Fornari, Pinelli, Sclopis, Di Pollone, del ministro dell'interno e del senatore Sauli — Retazione degli emendamenti dei senatori De Fornari e Massa-Saluzzo — Osservazioni dei senatori Demargherita, Cibrario e Di Benedetto — Adozione dall'articolo 102 emendato dall'ufficio centrale e dell'articolo 103 — Articolo 104: nuova redazione del senatore De Cardenas — Parlano i senatori Sclopis, Cibrario, Stura, Massa-Saluzzo, De Fornari, Balbi-Piovera, Luigi Di Collegno — Retazione delle proposte dei senatori De Fornari e De Cardenas — Si adotta la riunione dell'articolo 106 all'articolo 104 e si approvano gli emendamenti dei senatori Balbi-Piovera e Giulio, nonchè l'articolo 104 — Articolo 105: osservazioni del ministro dell'interno e dei senatori Stura e Sclopis — Sospensione dell'articolo 105 — Adozione degli articoli 107 al 116.

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato senza osservazioni.

CONGEDI.

(Il senatore marchese Della Planargia domanda un congedo di due mesi.)

(È accordato.)

(Si dà quindi lettura di una lettera del senatore Colla, il quale scusa la frequente sua assenza dal Senato, perchè pubblici doveri lo chiamano altrove.)

PRESIDENTE. Il Senato terrà certamente conto di queste spiegazioni, sia per quanto riguarda le mancanze passate che per l'avvenire.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA LEGGE DI SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. Ora siamo chiamati a continuare la discussione della legge di pubblica sicurezza lasciata ieri all'articolo 100, di cui vado a dar lettura:

« L'autorità locale di pubblica sicurezza fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi i luoghi ed i tempi in cui sia lecito il bagnarsi nei fiumi ed altre acque pubbliche. »

Se non vi ha osservazione, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 100, voglia sorgere.

(È approvato.)

Da lettura dell'articolo 101:

« Dopo l'ora di notte che sarà fissata dall'autorità di sicurezza pubblica è proibito a chicchessia di recare rumore con strepiti, schiamazzi e simili, e di turbare in qualunque modo la quiete ed il riposo degli abitanti a pena dell'immediato arresto personale per essere tradotto avanti l'autorità locale

di pubblica sicurezza, la quale nel susseguente mattino dovrà, secondo i casi, ordinarne il rilascio, previa ammonizione, o la rimessione all'autorità giudiziaria.

« Dopo l'ora, come sovra fissata, sino all'alba, è pur proibito di recare disturbo alla quiete ed al riposo dei vicini col l'esercizio di una professione »

CIBRARIO. Forse sarebbe meglio detto « far rumore » invece di « recare rumore. »

PRESIDENTE. Si propone di sostituire « far rumore » alle parole « recare rumore, » sembrando che sia locuzione più propria.

Se non vi è osservazione, pongo ai voti. . .

ALFIERI. (*Interrompendo*) In questo articolo fassi menzione dell'ammonizione, dicendo che potrà l'autorità locale di pubblica sicurezza ordinare nel susseguente mattino il rilascio, previa ammonizione, ovvero potrà farne la rimessione al tribunale. Siccome non sarà determinato, se non in occasione della sezione ove si parla delle pene, se si farà luogo all'ammonizione, forse sarebbe bene di lasciar sospeso in quella parte l'articolo, cosicchè se negli articoli susseguenti dove si parla delle pene della procedura verrà ammessa la pena dell'ammonizione, si intenderà anche implicitamente ammessa nell'articolo presente.

DI COLLENGO LUIGI. Nel modo in cui è concepito quell'articolo mi pare che vi si comprendano due disposizioni, cioè l'una di non far rumori nelle contrade, nelle piazze, ne' luoghi pubblici; e l'altra di non far rumore nelle case, in quanto che sarebbe un disturbo pel vicino l'aver questi rumori nelle ore di notte che saranno indicate. Io propongo al Senato se non sarebbe conveniente allora di dire: « di disturbare in qualunque modo la quiete ed il riposo degli abitanti e dei vicini, » perchè il rumore che si può fare in una casa molte volte è altrettanto nocivo e molesto nella casa vicina, quanto nella casa medesima.

SCLOPIS. L'ufficio crede che la sua ispezione non possa estendersi ad altro che a quello che accade nelle strade, nei siti pubblici. Certamente bramerebbe che fosse conciliata la

maggior quiete a tutti gli abitanti ; ma se si introducesse la parola vicini, si sottintenderebbe facilmente anche di dover poi andare nelle case per sorvegliare. Oltre di ciò si verrebbe a mettere mano in quei rapporti di vicinato, i quali per nulla toccano alla sicurezza pubblica. Dunque il vantaggio di provvedere ad una maggior quiete cede, secondo il parere dell'uffizio, all'importanza che vi ha di non mettere la legge fuori dei suoi limiti naturali.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io aveva inteso di spiegare quest'articolo o in un modo o nell'altro, o si trattasse solamente di luoghi pubblici, o si trattasse anche di case. Se però l'uffizio centrale credesse che non vi si applichi, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si chiede che si sospenda l'approvazione di quest'articolo sino a che giungendo a una disposizione generale che contenga l'ammonezione, possa intendersi anche compresa la comminazione di questo articolo.

Chi ciò crede, voglia levarsi.

(La sospensione è approvata.)

* Art. 102. Due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie e biancherie se non è persona conosciuta od accompagnata da persona conosciuta e risponsale.

« I contravventori potranno essere immediatamente arrestati, ed in tale caso sarà proceduto a termini dell'articolo precedente. »

D'AZEGLIO. Mi pare che quest'articolo nel modo in cui è redatto possa lasciar dubbio a qualche mala interpretazione.

Per esempio, dice: « trasportare mobilie e biancherie; dunque se uno fosse sorpreso portando un involto d'argenteria non sarebbe compreso nei termini della legge. Sembrami adunque che se si aggiungesse « involto di qualunque specie, » si toglierebbero molte trufferie che si fanno nella notte, e l'articolo sarebbe applicabile a tutti i casi.

SCLOPIS. Lunga fu nel seno dell'uffizio la discussione per la redazione propria di quest'articolo. Si prevedevano tutte le difficoltà le quali movevano ora il senatore D'Azeglio a proporre una variante. Tuttavia si è creduto dall'uffizio che mettendo le parole « mobilie e biancherie » s'indicasse particolarmente quegli involti di una mole considerevole, e di un'occasione più frequente di disordinato trasporto, vale a dire che si prevenisse l'occasione che pur troppo facilmente si presenta, di smobiliare le camere a danno dei proprietari, oppure di trasportare effetti furtivi. È per questo che l'uffizio, nell'intento di non troppo restringere la libertà degli atti che possono essere innocui per parte dei cittadini anche la notte, e di prevenire quei pericoli che più frequentemente accadono, si è prevalso delle parole « mobilie e biancherie. » — Se si dicesse semplicemente *involti*, io credo che allora non si eviterebbe il pericolo di togliere ai cittadini la facoltà di portare checchessia sotto il braccio durante la notte, il che quando non vi sia un motivo plausibile di pericolo, sicuramente non sarebbe accettabile nella legge. Ecco il perchè l'uffizio centrale crederebbe di potersi mantenere la redazione presentata, a meno che si volesse qualche altra indicazione apporre la quale non uscisse da quella previsione di pericolo.

Io spero che il Senato adotterà questa disposizione.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha domandata prima il senatore Cibrario.

CIBRARIO. A me pare che la pena che qui si vorrebbe imporre dell'arresto sia troppo grave. Dice l'articolo: « Due

ore dopo il tramonto del sole sino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie e biancherie se non è persona conosciuta od accompagnata da persona conosciuta e risponsale.

« I contravventori potranno essere immediatamente arrestati, ed in tale caso sarà proceduto a termini dell'articolo precedente. »

Qui si tratta semplicemente di un sospetto, e può darsi benissimo che una persona non conosciuta e non accompagnata da persona conosciuta e risponsale, sia perfettamente innocente nell'atto che due ore dopo il tramonto porti da una casa all'altra un involto qualunque.

Fo il caso, per esempio, di uno che arriva con una vettura pubblica, la quale talvolta giunge anche 3 o 4 ore dopo il tramontare del sole; se è forestiere dovrà cercare una persona conosciuta e risponsabile per farsi accompagnare? A me pare che in ogni caso a vece di dire *arrestato*, si potrebbe dire tutt'al più: *accompagnato* dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza; e che il caso dell'arresto prodigato per colpe così lievi, anzi dirò, per semplice sospetto, quando ancora può essere che non siavi la più tenue colpa, sia tale un atto che il Senato non debba sanzionarlo col suo voto.

MASSA-SALUZZO. Sembrami che le disposizioni dell'articolo 102 siano alquanto contrarie alla libertà del commercio, ed alla libertà delle persone, nè credo che l'uffizio centrale abbia avuto per iscopo di incagliare e l'una e l'altra libertà.

Io trovo quest'articolo alquanto contrario alla libertà del commercio, avvegnachè, prese le parole come stanno espresse, « nessuno potrà trasportare mobilie e biancherie, » mi cade in mente il caso di una persona che può trasportare a mano, o sopra le spalle, di una persona che può trasportare sopra carrette e simili altri istromenti, di una persona che può condurre od accompagnare un carrettone, ecc. La legge presa in questo senso parmi verrebbe troppo ad intralciare il commercio, il quale sicuramente si trova nella necessità di continuare le sue operazioni per mezzo di persone, per mezzo di carrette e di carrettoni.

Io trovo poi alquanto esorbitante la redazione di quest'articolo relativamente alle persone: l'articolo pare voglia stabilire che chiunque di notte trasporta oggetti o su carrette, o su persone, od accompagna il trasporto di carrettoni, debba essere considerato come una persona sospetta.

Pare che il principio sia alquanto rigoroso, ed io credo che non si potrebbe considerare la persona sospetta solo per la circostanza che si trova portando qualche oggetto di notte, purchè non vi sia fondato sospetto, e sia dessa in condizione da poter meritare l'attenzione della sicurezza pubblica.

Quindi io, tolta questa espressione generale la quale colpisce di una specie di sospicione di mala condotta chiunque di notte si trova apportatore di oggetti, vorrei che fosse lecito a chiunque di far trasporti, e che fosse soltanto il caso di chiederne conto quando i commissari di polizia venissero ad accorgersi che veramente vi fosse un sospetto su quella persona che trasporta od accompagna gli oggetti.

Quindi per sviluppare meglio questa mia idea, per ovviare agli inconvenienti che verrebbero a restringere di troppo la libertà delle persone e la libertà del commercio, avrei formato un articolo, un emendamento che sarebbe così concepito:

« Due ore dopo il tramonto del sole, sino all'alba, chiunque trasportasse mobilie, biancherie od altri oggetti sulla sua persona, a mano o su carrette, potrà essere dall'autorità di pubblica sicurezza richiesto, ove siavi fondato sospetto, di dar conto della sua persona; e quando vi si rifiutasse, potrà essere immediatamente arrestato. »

In questo caso mi pare che sarebbe alquanto ristretto l'arbitrio di coloro i quali sono preposti alla pubblica sicurezza, nè da essi si arresterebbero quei carrettoni che conducono di notte gli oggetti destinati al commercio; sarebbe ristretto alla sorveglianza a quei trasporti che sono maggiormente facili a contenere cose furtive; a quei trasporti o sopra persone a mano, o sopra carreltoni e carrette che servono all'attuale commercio, sarebbe più libera la facoltà di trasportare un oggetto a chi è persona proba, e siccome nessuno è considerato per regola generale come sospetto, così il sospetto di essere un tale apportatore di cose furtive non potrebbe avverarsi se non che contro quelli i quali alla polizia possano presentare quegli argomenti di sospetto che sono naturalmente conosciuti agli agenti della polizia.

SCLOPIS. Comincerò per rispondere alla difficoltà proposta dall'onorevole senatore Cibrario.

Egli fa il caso di un viaggiatore il quale arrivando di notte nella città, e dovendosi recare ad un albergo o ad un'abitazione già fissata, vada col suo fardellino o colla sua valigia per la propria destinazione, e teme che questo articolo, quale fu progettato dall'ufficio, possa farlo soggiacere a qualche molestia.

Veramente pare all'ufficio che in questo caso, per il fatto solo che un individuo si qualificerebbe per viaggiatore, sarebbe facile che potesse dimostrarlo sia colle carte di provenienza, sia coll'indicazione dell'ufficio di diligenza, di vettura pubblica, od altro a cui fosse giunto, sia in qualunque altro modo, per la qualità dell'oggetto che trasporterebbe (perchè gli effetti che trasportano i viaggiatori per lo più indicano da sé medesimi l'uso a cui sono destinati). Per tutte queste circostanze, pare che l'esempio del viaggiatore non sarebbe quello che darebbe a temere se gli potessero arrecare indebite molestie.

Quanto al desiderio di mettere la parola *arrestato* in luogo di quella di *accompagnato*, l'ufficio centrale non vede difficoltà di attenuare i termini, purchè rimanga l'effetto della cosa.

Ora l'effetto della cosa è quello di levare un pericolo riconosciuto frequente, un pericolo il quale si confonde con moltissimi furti, con moltissime esportazioni fraudolente che si fanno di notte.

Vengo poi alla difficoltà più grave che si è sollevata dal mio onorevole collega ed amico il senatore Massa-Saluzzo; e veramente se dovessi guardare alla qualità della persona che propone questa difficoltà, direi che ella acquista una gravità maggiore, perchè esperto siccome egli è il dotto senatore in questa materia del diritto criminale e della sua applicazione, deve certo fare miglior saggio che io non saprei, della facilità di commettere reati, e della facilità di impedirli.

L'ufficio non ha creduto che gli si potesse apporre la tacca di violare la libertà del commercio e delle persone quando ha proposto in termini così modesti, così elastici una disposizione che di per sé stessa tende anzi a garantire la libertà delle persone e del commercio, perchè non c'è nulla che offenda più la libertà delle persone e del commercio quanto le esportazioni fraudolente, ed i furti ed i guasti d'ogni maniera che si possono fare alla proprietà.

Se si legge attentamente l'articolo quale fu concepito dall'ufficio, si vedrà che non si tratta d'altro che di colpire quei tali che in una circostanza in cui vi può essere pericolo grave ed indizi di per sé stessi permanenti, non sono conosciuti, e non si possono conoscere, perchè quando si dice *persona conosciuta* non si vuol dire solamente che sia una persona conosciuta immediatamente a priori, s'intende anche che sia

una persona che dia contezza di sé, che escluda la probabilità di essere operatore di male.

In conseguenza l'ufficio ben lungi dal credere che con ciò si violi la libertà individuale e l'interesse del commercio, crede anzi che si debba mantenere questa disposizione.

La principale difficoltà è quella di aggiungere « che vi sia un fondato sospetto; » noi presupponiamo, ciò dicendo, già l'esistenza di un fatto, nel quale fatto noi troviamo un indizio, che è quello del trasporto di questi effetti. Il fondato sospetto nasce dal momento in cui una persona che non è conosciuta, e che non si può far conoscere immediatamente, di notte tempo e clandestinamente per conseguenza porta oggetti di facile esportazione i quali per la loro natura non indicano veramente che sieno commerciali.

Questo caso l'ufficio centrale lo ha già calcolato come fondato sospetto; e se vogliamo stabilire che, quando vi sia un fondato sospetto, si aggiunga il volere un sospetto preesistente, allora tanto fa che togliamo l'articolo, giacchè quando si ha un fondato sospetto, si può procedere contro quello che ne è l'oggetto affine di assicurarsi della conseguenza di questo sospetto e di accertarlo.

Ecco il perchè crederebbe l'ufficio che fosse mantenuta quale è la disposizione in vertenza, la quale crede concepita in termini, come io diceva, così rimessi alla prudenza e alla discrezione dell'autorità di pubblica sicurezza da non degenerare mai in una soggezione per le persone e per il commercio.

D'AZEGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo in primo luogo domandare se l'emendamento dell'onorevole senatore Massa-Saluzzo è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Io temo di essermi male espresso, almeno così parmi da quanto risulta dalla risposta che mi ha fatto l'onorevole mio amico senatore Sclopis.

La mia intenzione non era di sopprimere i due termini indicati dall'ufficio centrale « mobilia e biancheria, » ma bensì di aggiungere la parola *involto*, e vedo che anche l'onorevole senatore Massa-Saluzzo ha sentita la mancanza, la deficienza della legge su questo punto.

Io aggiungeva le parole « involto ed altri oggetti, » perchè temo che la specialità dei termini di cui si è servita la legge dia appiglio ai truffatori, i quali potrebbero dire: noi siamo in regola; questi non sono nè mobilia, nè biancheria, ma sono fardelli e fagotti. Vi si dia il vocabolo che si vuole, ma desidererei un vocabolo generale, poichè, il ripeto, io temo che la specialità della definizione possa essere invocata a favore del delitto.

SCLOPIS. È appunto per non eccedere i termini di ciò che è più frequente e che più importa di reprimere che l'ufficio si è tenuto stretto nella enumerazione e non ha indicato che mobilia e biancheria. — Se si aggiungesse *involto*, come indicava l'onorevole mio amico senatore D'Azeglio, si vedrebbero soggette a questo disposto le persone che portano cose le quali hanno un non so che di segreto per il modo con cui sono chiuse, e si produrrebbe una certa molestia per tutti coloro che circolano di notte tempo con qualsivoglia oggetto portatile.

Non saprei poi nemmeno adattarmi alla proposizione del senatore Massa-Saluzzo, in quanto che egli aggiungerebbe, se non mi sbaglio, la parola *carretta* o *carreltoni* all'idea del trasporto fatto dalle persone, perchè se aggiungiamo un mezzo di trasporto bisogna che li aggiungiamo tutti o che

li escludiamo tutti, altrimenti si potrebbe eludere lo scopo della legge, non portando nelle carrette o sul dorso, ma portando sopra un cavallo o con altro mezzo di trasporto qualunque.

Per conseguenza, volendo solamente ovviare a quei pericoli che più frequentemente accadono, che sono le esportazioni furtive di biancherie o di mobilie che si fanno la notte sia per ricettare furti, sia spogliando case, e volendo da un'altra parte lasciare intatta una giusta libertà d'azione e di disponibilità delle loro persone ai cittadini, l'ufficio si è ristretto in quest'enumerazione. Esso non oserebbe andare oltre, mentre dall'altro canto non crederebbe nemmeno di potere omettere questa investigazione, questa fermata, per non dire arresto, di individui, quando già vi sia un sospetto fondato preesistente.

DI COLLEGNO LUIGI. Credo che merita di essere osservata l'espressione che si trova nel secondo alinea di quest'articolo. Esso non dice che questi tali che trasportano mobilie, biancherie o altro debbano essere arrestati; dice: « i contravventori potranno essere arrestati. » Da ciò è chiaro, che non lo saranno se non quando vi sia un sospetto grave, e che se gli agenti di pubblica sicurezza vedono un viaggiatore in queste condizioni, di cui si parla, si deve supporre necessariamente che non ne faranno un oggetto di applicazione di quest'articolo. La parola *potranno* lascia quella saggia latitudine al tribunale di sicurezza, che è cosa indispensabile; mi pare per conseguenza che sia meglio conservare l'articolo quale venne redatto, perchè così si lascia quella latitudine che appunto fa di bisogno.

PRESIDENTE. Avvi tre emendamenti intorno a questo articolo.

Uno del senatore Cibrario, il quale vorrebbe che invece di *arrestato* si dicesse: *accompagnato avanti l'autorità di sicurezza pubblica*.

L'altro del signor senatore D'Azeglio, il quale vorrebbe aggiungere alle parole *mobilie, biancherie, ecc.*, anche quella d'*involti*.

Il terzo molto più ampio di tutti e che colpisce sostanzialmente l'articolo, è quello del senatore Massa-Saluzzo, così concepito. (Vedi sopra)

Come il Senato vede, con quest'emendamento Massa-Saluzzo si scompone tutta intiera la sostanza dell'articolo. In conseguenza, allontanandosi il medesimo più che gli altri emendamenti dal contesto della legge proposta, è quello che deve avere la priorità di votazione.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola per poterlo sviluppate.

PRESIDENTE. Credevo che l'avesse già fatto; se però ha qualche cosa da aggiungere. . .

ALPIERI. L'ufficio centrale sarebbe di accordo di proporre due cambiamenti nella compilazione di quest'articolo; così là dove dice? « Due ore dopo il tramontare del sole, fino all'alba, nessuno potrà trasportare mobilie e biancherie se non è persona che possa dar conto di sé, od accompagnata da persona conosciuta e risponsale. »

« I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale in tal caso ordinerà l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

La differenza starebbe in ciò che l'espressione usata parla di persona conosciuta, mentre che nella nuova compilazione si parla di persona la quale è interrogata per chiarire chi ella sia, e chiarirsi non si trova nel caso perchè lo fosse applicata la contravvenzione.

Si aggiunge poi *accompagnata da persona conosciuta* perchè nella *persona conosciuta* sta la responsabilità.

Nel § 2 dove si dice: « i contravventori potranno essere immediatamente arrestati, ed in tale caso sarà proceduto a termini dell'articolo precedente, » si direbbe in vece: « i contravventori potranno essere costretti a seguire gli agenti innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, » così si troverebbe un mezzo termine e si eviterebbe nella legge questa parola di *accompagnamento*, la quale, quantunque sia un termine legale, pure, per quanto mi sappia, non ha ancora ricevuta legittima cittadinanza. . .

CIBRARIO. C'è nel Codice di procedura criminale.

ALPIERI. Sarà benissimo, ma bisogna vedere in qual caso ivi sia adoperata.

MASSA-SALUZZO. Mi pare che alla redazione proposta dal signor senatore Sclopis si potrebbe osservare che il poter *dare conto di sé* è una cosa la quale si può fare avanti all'uffizio; ma questo non mi sembra che sciolga la difficoltà, perchè siamo sempre alla questione di sapere dove si potrà *dar conto di sé*. Se invece si lasciano le parole: « persona conosciuta od accompagnata da persona conosciuta, » allora si sa che l'agente di polizia non può accostarsi che a persona la quale non sia nel momento in caso di dare conto di sé; e certamente se non darà conto di sé lo condurrà avanti alla autorità pubblica.

ALPIERI. Risponderò rammemorando il proverbio francese: *il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée*.

Che cosa s'intende fare con quest'articolo? Di ovviare gravissimi inconvenienti che sono lamentati. Da tutti continuamente e nelle conversazioni, e nei giornali, e perfino nelle aule parlamentari si va lamentando che succedano così di frequente questi furti di notte tempo e queste esportazioni di mobilie fatte a danno dei proprietari, ai quali si toglie, per così dire, il pegno che hanno del prezzo della locazione, ovvero a danno di chi legittimamente ne è padrone e che se ne trova spogliato.

Ci sono i tribunali che condannano chi è riconosciuto colpevole; ma questi non risarciscono sempre e prontamente chi si trova privato di ciò che gli spetta. Quindi il Ministero giustamente, ed, a parer mio, giustamente l'ufficio centrale con lui, ha voluto provvedere a ciò, perchè quanto sia possibile si antivengano questi furti, questi delitti commessi a danno della proprietà altrui. Se si mette nella legge, come è proposto, *persona conosciuta*, come già poco fa ho dimostrato, si esige che quella persona sia conosciuta *a priori* dagli agenti di polizia, e vi saranno tanti galantuomini che non avranno l'onore di essere conosciuti dagli agenti di polizia. — Invece, se questi interrogati a dare conto di sé non lo possono fare in modo soddisfacente, allora l'agente di polizia li accompagnerà dove egli dice che intende di andare, ovvero li costringerà a seguirlo innanzi all'autorità che con più efficacia potrà trarre la verità dai loro detti.

MASSA-SALUZZO. Aveva domandato la parola per rispondere alle osservazioni fatte dal senatore Sclopis, membro dell'ufficio centrale.

Gli chiarimenti che presento al Senato relativamente alla redazione da me proposta sono questi:

L'articolo stabilisce per norma generale che tutti quelli che viaggiano di notte, se non sono persone conosciute, possono essere richiesti dalla polizia e tradotti avanti all'autorità.

Io credo che non si possa sanzionare in una legge di pubblica sicurezza questo generale principio che tutti quelli che viaggiano di notte debbano essere persone conosciute. In se-

guito al sistema delle strade ferrate, il quale si trova in corso, ne verrà ben tosto che nelle principali città del regno giungeranno infiniti forestieri sia il mattino di buon'ora, sia nella notte avanzata; e ciascheduno porterà seco il suo bagaglio, oppure sarà accompagnato da una persona che glielo trasporterà; e potranno essere facchini quelli che accompagneranno questi forestieri, quindi essi non saranno al certo conosciuti dai medesimi. In questa circostanza io domando quale sarà la guarentigia che avranno quei forestieri ai quali da un momento all'altro si presenterà un ufficiale di pubblica sicurezza citandoli a presentarsi all'autorità, onde dare conto della loro persona.

Io credo che ciascheduno debba essere considerato probo, debba essere reputato onesto, a meno che si abbiano gravi sospetti nascenti da fatti della medesima persona e da altre circostanze che accompagnano questi fatti.

Dunque io credo che il dire *potrà essere arrestato* non è espressione riconosciuta, e contiene un principio troppo esuberante, pregiudizievole alla libertà della persona ed alla libertà del commercio.

Io notavo poi che non bastava il dire che *saranno arrestati quando trasporteranno oggetti di mobilia o biancherie*, perchè il modo di trasporto può essere vario, e sulla persona e con carrette a mano o tratte da cavalli.

È certo che quei trafugamenti a cui accennava l'onorevole preopinante signor senatore Sclopis si compiono pur troppo da persone che trasportano a mano, da persone che trasportano con carrette a mano o tirate da cavalli, ed i tristissimi fatti recenti dei ladri e degli assassini lo provano. Dunque, o si vuol guarentire le proprietà, o si vuol guarentire la libertà delle persone. Se si vuol guarentire la proprietà bisogna che non solo le mobili, ma tutto quanto può essere trasportato o dalle persone, o con carretti, o con carrelloni, debba essere oggetto di sorveglianza pubblica. Ma tutto ciò però vuol essere conciliato colla libertà delle persone; e se chiunque si trovasse a portar seco, od accompagnare persone trasportanti questi oggetti, solo perchè non sono persone conosciute, potesse essere subito tradotto davanti all'autorità di pubblica sicurezza, allora noi vedremmo ripetersi molti fatti che stancherebbero facilmente la pazienza di coloro che nella loro qualità di forestieri non sarebbero conosciuti. Aver cura dei cittadini è bene, ma non si devono nemmeno dimenticare i forestieri cui una tale disposizione maggiormente colpirebbe.

Io credo adunque che la disposizione del presente articolo vuol esser moderata in modo che da un canto non offenda di troppo la libertà personale, e dall'altro provveda alla sicurezza delle proprietà; ma l'articolo, nella maniera con cui è concepito, credo che non possa ottenere nè l'uno, nè l'altro di questi scopi.

Io credo di non andare errato nel pensare che tale appunto fosse l'intenzione dell'ufficio centrale; ma però, secondo la sua redazione non si potrebbe mai ottenere un tal risultato, affidandosi simili incombenze a persone che non sono di quell'elevatezza di ingegno, nè di quella esperienza delle cose di società dalle quali si possano perciò attendere temperamenti o riguardi personali, o persone insomma a cui conviene lasciar minore arbitrio possibile.

Io credo quindi che quando l'articolo fosse redatto nei termini da me proposti, forse si ovierebbe a molti inconvenienti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

SCLOPIS. Domando la parola.

DI POLLONE. La cedo al senatore Sclopis.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni.

11

SCLOPIS. Mi pare che il mio onorevole amico e collega, ponendosi a troppa altezza, non porti la sua attenzione sul vero scopo dell'articolo proposto. Egli si pone a troppa altezza per i termini di cui si è servito, dicendo che con ciò si impedirebbe ai viaggiatori di andar di notte coi loro effetti. Mi pare appunto che non siano quelli ai quali allude l'articolo. Ben lungi dal voler inceppare la libera circolazione, noi abbiamo difesa la limitazione nei termini più ristretti di quello che altri dei nostri colleghi volevano. Noi non vediamo nessun pericolo, nessuna molestia indebita pei cittadini, nè per chiechessia in queste semplici disposizioni, le quali, oltrechè collocano la facoltà degli agenti di pubblica sicurezza in termini molto elastici, fanno sì che la legge si limita a quel prudente discernimento di circostanze che determinano l'azione degli agenti di pubblica sicurezza.

Oltre di ciò la legge proposta ha pure il mezzo di far cessare ogni molestia, permettendo ad ognuno di dar contezza di sé.

E non è malagevole il dare conoscenza di sé a chi la domanda, perchè o è un viaggiatore e facilmente ha un riscontro per cui si riconosce come viaggiatore, o è un abitante del paese e facilmente ha il modo d'indicare d'onde viene e dove va.

L'onorevole oppositore ci diceva che non si sarebbero fatti cessare, adottando questo articolo, certi richiami che si muovono contro la polizia a dispendio del comodo dei cittadini.

Io dico che desideriamo appunto di far cessare i richiami continui, e che nessuno meglio dell'onorevole senatore Massa-Saluzzo conosce di quanta frequenza siano.

Ora non è probabile che una persona che trasporti mobili o biancheria durante la notte, e che essendo sconosciuta e sola, non voglia nemmeno dar conto di sé all'autorità di polizia, non è probabile, dico, che questa persona sia immune di sospetto.

Ora, quando siamo tra l'alternativa di evacuare un sospetto nei modi i più convenienti, o d'incontrare un pericolo di provata frequenza, io credo che l'alternativa è risolta da per se stessa.

DI POLLONE. Ho domandata la parola perchè il mio intendimento si è di sottoporre alcune osservazioni al Senato onde fargli vedere la difficoltà che vi è nel sistema proposto, difficoltà per me grave perchè vedo che gli eminenti oratori che fin qui hanno parlato non poterono ancora risolvere tal cosa volendo gli uni salvare le proprietà, impedire i rubamenti che pur troppo vanno accadendo, gli altri preoccupandosi, come mi sembra, e con ragione, del rispetto, che deve essere assoluto, al diritto che ciaschedun cittadino ha di liberamente usare della propria esistenza, il qual diritto io considero per quello di trasportare a qualunque ora di giorno e di notte il fatto suo.

Mi fo lecito di sottomettere al Senato una circostanza che nella nostra città capitale vi sono quattro epoche dell'anno in cui si fanno i traslocamenti. Il tempo per questi traslocamenti è breve, e quasi in ogni casa si vede la necessità di trasportare le mobili di notte tempo.

Io domando come dovranno gli abitanti di questa capitale essere esposti, ad ogni passo che faranno in tale occasione, ad essere fermati da un agente di polizia?

Io credo che questa disposizione sia dannosa alla libertà che compete a ciaschedun cittadino.

Per questo io mi propongo di rigettare e l'articolo e gli emendamenti.

Mi farò lecito ancora di fare un'osservazione alle parole

dette dal marchese Alfieri: egli metteva innanzi l'importanza di tutelare la proprietà privata; ma quando avremo adottato questo nella legge, io credo che non sarà maggiormente tutelata di quello che lo è attualmente; lo sarà soltanto quando la polizia, facendo l'obbligo suo, veglierà di notte tempo affinché non si facciano di notte tempo rubamenti come pur troppo in passato sono succeduti.

Non vorrei che alla polizia fosse data soverchia latitudine; ma vorrei che la polizia invece mottesse maggior diligenza nel disimpegnare il suo ufficio.

Mi sembra dunque che il diritto che si vorrebbe iscritto in questa legge alla polizia, di fermare un cittadino che avrà un pacco od un mobile, sia esorbitante, e finirei anch'io colla citazione del marchese Alfieri: *Si vous lui accordez un pied elle en aura bientôt pris quatre*. Io credo dunque sia importante di non ammettere questa facoltà; quindi voto contro l'articolo e contro l'emendamento.

DE FORNARI. Poco abile alla palestra parlamentare, io prendo pur la parola quando, spinto da intime convinzioni, le quali in me agiscono come emozioni.

Io partecipo molto a quelle sollecitudini che ho sentito ora spiegare dall'onorevole senatore il conte Di Pollone, relativamente all'infrazione della libertà dei cittadini, i quali hanno da trasportare i loro oggetti sì di notte che di giorno. Io ravviso moltissimi casi in cui potrebbero succedere gravi inconvenienti da queste disposizioni che si vogliono introdurre, e credo d'altra parte insufficiente la specificazione degli involti, contemplati come sospetti con la designazione di mobilie e lingerie, mentre potrebbero essere di tutt'altra apparenza, e di tutt'altra sostanza, eppure nondimeno essere legittimamente sospetti, e sono bene spesso *furtivi*; come ancora, d'altra parte, avvertirei che il fissare l'applicazione della legge sol dopo due ore di notte, mi pare non sia ben provvido, perchè quante volte all'imbrunire, od a notte appena inoltrata si commettono furti! Di modo che non mi pare si possano, neppure a questo riguardo, quelle disposizioni particolari tali quali adottare.

Ma ciò che più mi commove, come importante e interessante, è per la violazione, la vessazione, il danno che ravviso, conseguenza delle facoltà espressamente conferite ad agenti subalterni di sicurezza nei casi e termini dell'articolo in discussione.

Senza più, dopo anche il detto dagli onorevoli proopinanti, io proporrei un emendamento, il quale si concilierebbe con la mia opinione così concepito:

« Qualora gli agenti della pubblica sicurezza abbiano luogo di concepire sospetto, motivato ragionevolmente, a carico di persone che in ore notturne siano trasportando involti od effetti di qualche mole inusitatamente, sono autorizzate a domandar conto sull'oggetto del trasporto; e, qualora le risposte e le verificazioni non siano soddisfacenti, ad intimare, ed, ove d'uopo, astringere quegli individui a venire innanzi le competenti autorità, dalle quali sia, secondo le circostanze, provveduto. »

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari di far passare alla Presidenza il suo emendamento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che le difficoltà insorte sull'ammissione o no di quest'articolo derivino essenzialmente dal volersi dare alla disposizione un'importanza, la quale intrinsecamente non esiste. Certamente che se la legge deve stabilire delle guarentigie per le proprietà, la legge deve accrescere queste guarentigie allorchando le circostanze

sono tali che lascino presumere che quella tale operazione che si fa in ora straordinaria possa avere in sé qualche cosa di delittuoso.

Questo è lo scopo della disposizione: stabilire una guarentigia maggiore delle proprietà relativamente a quei trasporti clandestini, che certamente possono più facilmente seguire di nottetempo, anzi a notte avanzata, nel tempo cioè in cui la persona che sarebbe colpevole di delitto crede di poter più facilmente consumare il delitto medesimo. Ma, come dissi, a questa maggiore guarentigia che risulta da quest'articolo, si dà essenzialmente un'importanza che intrinsecamente non esiste; poichè, a che cosa si riduce quest'articolo? Si riduce alla facoltà che si dà all'autorità di pubblica sicurezza quando vede una persona la quale trasporta a notte avanzata degli oggetti, dà agli agenti di pubblica sicurezza, dico, facoltà di domandare a queste persone: Chi siete? Ove andate? Poichè l'articolo dice: « Nessuno potrà trasportare mobilie e biancherie se non è persona conosciuta, od accompagnata da persona conosciuta. »

Ora, dico io, una legge così concepita, contiene ella una vera proposizione?

No, signori, contiene un avvertimento ai cittadini a non trasportare oggetti ad ora indebita, salvo quando si potrà dare contezza di sé medesimi; quindi non contiene in sé che la facoltà all'agente di pubblica sicurezza di far inchiesta su di una persona; una volta che questa persona si è fatta conoscere, è tutto finito; quando ha detto donde viene, dove va, l'autorità di pubblica sicurezza è soddisfatta; a termini della legge non può chiedere di più.

Quali sono i contravventori a queste disposizioni? Sono quelli che non sono persone conosciute, e che essendo richieste non danno conoscenza di sé: allora quelli sono i veri contravventori, e questi contravventori che non sanno dare conoscenza di sé, possono essere arrestati; quindi io non vedo come all'autorità di pubblica sicurezza si voglia negare la facoltà di domandare alle persone, quando vi sia sospetto che possa essere un altro a cui appartengano gli oggetti che porta, donde viene e dove vada.

Quindi prego il Senato, prescindendo da tutte le osservazioni, di voler accettare quest'articolo, non abbracciando in sé stesso che una guarentigia, una facoltà data alla sicurezza pubblica, certamente non esorbitante.

Voci varie. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Siccome io aveva avuto l'onore di notare, vi è prima un altro emendamento, il quale era stato proposto dal senatore Massa-Saluzzo. Questo avrebbe la priorità, perchè colpiva intero il contesto della legge. Ora si presenta l'emendamento De Fornari, il quale si accorda, anzi, direi, è anche più ampio di quello del senatore Massa-Saluzzo; imperocchè egli si teneva al disposto del progetto per le due ore di notte, ed il senatore De Fornari vorrebbe allargare la sua disposizione a tutte quante le ore notturne.

Domando in primo luogo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo leggerò, quindi lo porrò ai voti. (*Vedi sopra*)

DE FORNARI. Domanderei di sviluppare questa mia proposta.

PRESIDENTE. L'ha già sviluppata, ma siccome ha facoltà di parlare due volte sullo stesso oggetto, ed ha parlato una volta sola, così ha la parola.

DE FORNARI. Osserverò solo che questi agenti debbono essi stessi render conto del motivo per cui hanno arrestato l'individuo; perchè se chi è stato formato dà buon conto del trasporto, se, svolgendo il suo involto dimostra che lo porta,

per esempio alla diligenza, ancorchè sia persona non conosciuta, non sarebbe il caso di arresto, e, procedendovi, avrebbe ad esserne redarguito, e bene è a credere che lo sarebbe dall'autorità competente; ecco il perchè ho messo *sopra* *ragionevolmente motivato*, ciò che nella lettura pareva non approvarsi; ho detto altresì *inusitatamente*, perchè alludendo, fra gli altri casi, all'osservazione fatta dal senatore Di Pollone, che si fanno quattro volte all'anno dei trasporti di biancherie, di mobilie nei tramuti da un alloggio all'altro, e spessissimo succede, che in tempo di notte la gente di servizio, o poveri fillaiuoli portano le mobilie a tal uopo, ecco perchè queste parole che parve nella lettura movessero qualche disapprovazione, sono state poste nel mio emendamento; avevo d'altronde avvertito che accetterei nella redazione da me improvvisata le modificazioni che volessero suggerirmi.

SAULI. La sollecitudine di coloro che non vorrebbero che i viaggiatori, o quelli che trasportano stoviglie od altri involti fossero impediti, è sicuramente lodevole; ma pare che non avvertano che in tempo delle commozioni inseparabili dalle mutazioni politiche, cresce il numero dei malviventi, e cresce per conseguenza il numero anche dei reali, locchè rende necessario che la legge sia provvida e severa.

La salvezza degli innocenti dipende in massima parte dalla repressione di coloro che intendono di offendere la pubblica sicurezza.

Quindi io do il mio voto all'articolo, come venne proposto dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento De Fornari

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ritorno all'emendamento Massa-Saluzzo, e lo rileggerò perchè il Senato ne abbia più fresca contezza dopo le fattesi interruzioni. (*Vedi sopra*)

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Sarebbe ora il turno dell'emendamento della Commissione, la quale ha tratto lume dalla discussione per modificare la sua proposizione; ma siccome vi sono due emendamenti particolari proposti dai senatori D'Azeglio e Cibrario, emendamenti che possono riferirsi egualmente alla nuova come all'antica redazione, ed il nostro regolamento porta che gli emendamenti dei senatori debbano avere la priorità su quelli della Commissione, io debbo perciò, in primo luogo, mettere ai voti l'emendamento del senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Rinunzio all'emendamento, dietro l'aggiunta fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Resta l'emendamento Cibrario, che vorrebbe che, invece di dire *arrestati*, si dicesse *accompagnati* avanti all'autorità di sicurezza pubblica.

Il Senato ha presente che la Commissione si fece carico delle osservazioni fatte intorno a questa delicata materia. Essa avea già proposto che si dicesse in questo modo: « I contravventori potranno essere, non già *arrestati* (come diceva prima) ma *costretti a presentarsi immediatamente innanzi all'autorità.* » Il senatore Cibrario pretende che non basti dire *costretti*, ma che debba temperarsi l'espressione, dicendo *accompagnati*.

CIBRARIO. Nel fatto poi, come si tratterebbe solamente di questione di parole, io non insisterei molto sulla conservazione della parola *accompagnati*, e forse anche quella di *costretti* potrebbe essere accettata dal Senato; ma nei due casi, sia che il Senato preferisca l'un vocabolo, sia che preferisca l'altro, mi pare che non potrebbe più stare l'altezza del-

l'articolo « I contravventori potranno essere immediatamente arrestati, » ecc.

Voci. È tutto cambiato.

PRESIDENTE. Vi sono molte variazioni.

(*Legge l'articolo modificato dall'ufficio centrale — Vedi sopra.*)

CIBRARIO. Ma ecco: anche con queste mutazioni io non credo che si possa sostenere. Stava bene quando si diceva *arrestati*, o almeno potevasi più lodevolmente sostenere. Ma quando vediamo ancora l'articolo precedente che dice: « l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale dovrà, secondo il caso, ordinare il rilascio, » fa supporre che dovranno essere tratti tutta la notte in arresto; ora, se dessero buona contezza di sé, non vorrei che potessero essere tratti, massime trattandosi di viaggiatori.

ALFIERI. Nel primo caso era detto che i contravventori si tenevano in arresto; nel presente articolo verrebbe detto che il contravventore od almeno chi è sospetto di essere in contravvenzione, sarebbe costretto a presentarsi innanzi all'autorità. Se l'autorità è presente, ordina immediatamente quello che è del caso, invece che prima non ordinava che nel mattino seguente.

CIBRARIO. Se si conservano le parole dell'articolo, si può supporre che debbano rimanere tutta la notte in prigione, e che non vengano rilasciati prima del mattino seguente.

ALFIERI. Ma no, perchè c'è la presenza dell'autorità; di modo che quando viene il caso di rilascio, allora sicuramente lo rilascerà; non è obbligato a tenerlo. Nel precedente articolo si parla di chi fa rumore nelle pubbliche vie; questi ha già contravvenuto alla legge, l'autorità lo tiene nel luogo di deposito.

CIBRARIO. Per questo appunto non si deve riferire ad un articolo che dispone del caso di un reato già commesso.

STARA. Egli è ben facile il contentare il senatore Cibrario, quando si dica: *immediatamente rilascia, o farà la rimessione all'autorità giudiziaria.*

CIBRARIO. In tal caso io mi accosto all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi più bisogno dell'emendamento del senatore Cibrario, la parola spetta al senatore Demargherita, il quale l'aveva chiesta sullo intero articolo.

DEMARGHERITA. Io aveva chiesta la parola sulla sola parola limitativa, cioè, *mobilie e biancherie.*

Io intendeva di associarmi alla proposta dell'onorevole senatore D'Azeglio, il quale, non contento anch'egli, come si mostrava da principio, di questa espressione limitativa, desiderava un'espressione alquanto più ampia, come per esempio, *argenterie, involti* ed altre simili.

Ora importa che questo articolo si applichi generalmente a tutti quei trasporti che sentono di trafugamento; in conseguenza io insisterei perchè a queste parole troppo limitative, secondo che io penso, se ne sostituiscano altre, le quali stiano più ampie, e specialmente che non si escluda una quantità di argenterie, che di notte tempo si trasportassero. Questo trasporto che per la natura della cosa trasportata sente molto di trafugamento, richiederebbe il caso di applicare le disposizioni della legge; epperò, quando la legge fosse limitata alle sole parole *mobilie e biancherie*, non potrebbe estendersi a questo caso.

Io ripiglio adunque per mio conto l'emendamento proposto dal senatore D'Azeglio, e credo che questa espressione debba essere alquanto ampliata; altrimenti nell'interpretazione ed applicazione ognuno sa che i magistrati si attingono limitati-

vamente alle parole della legge, nè osano trascorrere più oltre, ed hanno ragione. Convien dunque che quando si concede la legge, si faccia in termini tali che possa abbracciare tutti i casi possibili, per quanto è lecito al legislatore di prevederli.

D'AZEGLIO. Io ho ritirato il mio emendamento in vista delle spiegazioni date dall'ufficio centrale. Se la persona deve dar conto di sè, che siano biancherie o argenterie, fa lo stesso effetto.

DEMARGHERITA. Quando porta una cosa diversa da quella indicata dalla legge. . .

D'AZEGLIO. È più chiaro.

PRESIDENTE. Il senatore Demargherita riprendendo l'emendamento che aveva ritirato già il senatore D'Azeglio, anzi ampliandolo, propone che alle parole *mobiliae* e *biancherie* si aggiungano queste altre: *argenterie* o *involti di qualche mole*.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI BENEVELLO. Mi pare che malgrado quest'emendamento non si giunga ancora a comprendere tutti gli oggetti che potrebbero essere derubati, e che non appartengono nè a *mobiliae*, nè a *biancherie*.

Io suppongo per esempio che si rubino degli animali, locchè accade tutti i giorni: vorrei un po' sapere in qual classe si potrebbe collocare quest'oggetto.

Sono pochi giorni che si è veduto rubare appunto una cassa di ferro, e cavallo e carro; collocarla sopra di esso, e di bel giorno tranquillamente tragittare una distanza di diciotto miglia; questo non sarebbe. . .

Voci. Non è di notte!

DI BENEVELLO. Tanto peggio se era giorno; onde mi pare che si dovrebbe aggiungere a queste masserizie una parola che comprendesse ogni eventualità.

PRESIDENTE. Quale sarebbe?

DI BENEVELLO. Vorrei mettere semplicemente *qualunque oggetto*. . .

PRESIDENTE. Anche un bambino. . . (*Risa generali*)

DI COLLEGGNO LUIGI. Farò osservare che, se si specifica *argenteria*, vi è un altro furto che è molto più frequente per coloro che si introducono nelle case, e sono gli oggetti di rame che si trovano nelle cucine, furti che abbondano assai più che quelli a danno delle argenterie.

Voci. Altre suppellettili.

STARA. Queste cose sono tutte comprese nel vocabolo *mobilia*. . .

SCLOPIS. L'articolo 414 del Codice civile stabilisce: « La parola *mobilia*, usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senza altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli strumenti delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, vini, fieni e altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di un commercio o di altra negoziazione. »

E l'articolo 115 dice: « la parola *mobilia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura; i quadri, le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi, ma non vi si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, ed altre che possono essere nelle gallerie o camere particolari. »

L'ufficio quando ha esaminato le disposizioni di questo articolo che prima era stato proposto dal Ministero con limiti molto più estesi, ha messa in lunga deliberazione le varie enunciative, e dopo di aver calcolato i pericoli che vi erano nell'estendere il bisogno di provvedere, si è fatto capace che per la frequenza dei casi che determina precisamente questo articolo, convenisse di lasciare la parola *mobilia*. Quando poi per maggior allargamento, senza offendere il diritto molto esteso della libera ed innocua facoltà di trasporto dovuta ai cittadini, si volesse aggiungere *argenterie*, in questo caso solamente l'ufficio centrale consentirebbe al cambiamento della redazione; poichè se essa andasse più oltre andrebbe a toccare le ragioni determinanti, le quali imposero all'ufficio di adottare il vocabolo *mobilia* nel senso portato dal Codice civile.

PRESIDENTE. Domando al senatore Demargherita se è pago delle spiegazioni date, e se vuole contentarsi d'aggiungere soltanto la parola *argenterie*.

DEMARGHERITA. Aderisco all'idea della Commissione. Io temeva che la parola *argenterie*, quando non fosse espressa. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Metto ai voti la nuova redazione dell'articolo 102 proposta dall'ufficio centrale.

Chi approva questa variazione, voglia alzarsi.

(È approvata.)

« Art. 103. Nei casi previsti dall'articolo 102 i rigattieri che avranno ricevuti gli oggetti trasportati saranno puniti a termini dell'articolo 785 del Codice penale, ma l'ammenda non potrà essere minore di lire dieci. »

GIULIO. Desidererei che l'ufficio centrale mi schiarisse un dubbio che mi è nato alla lettura di quest'articolo 103: « nei casi previsti dall'articolo 102 i rigattieri che avranno ricevuti gli oggetti trasportati, » ecc.

Pregherai la Commissione a volermi indicare quali siano questi casi previsti dall'articolo 102.

STARA. Quelli di trasporti di *mobiliae*, di *biancherie* e simili, fatti da persone che non danno conoscenza di sè, perchè se vennero fatti da persone conosciute e che danno conto di sè non cadono sotto l'azione penale. Le persone perciò che hanno ricevuti gli oggetti trasportati sono coinvolte nelle penalità che incorrono le persone che li operarono.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo 103, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 104. Al fine di ogni semestre, ogni amministrazione comunale formerà la nota degli individui che l'opinione pubblica e quella degli amministratori che compongono la nota stessa considerano come oziosi, vagabondi o persone altrimenti sospette fra quelle che abitano nel comune, o v'hanno abitato nel corso del semestre.

« Trattandosi di persone che abbiano cessato di abitare nel comune, sarà indicato, ove si conosca, il luogo in cui siansi trasferite. »

DE CARDENAS. La prescrizione di quest'articolo richiama quei certificati trimestrali che i giudicenti chiedevano e chiedono tuttora ad ogni comunità. Nella pratica, per chi osserva queste cose, si vedrà che una tal prescrizione tornò ognora di nessun effetto.

Nelle comunità di maggior popolazione, i Consigli non possono conoscere tali individui; nei piccoli poi i membri che compongono i Consigli comunali non vogliono esporsi alla malevolenza di simili persone. Aggiungasi ancora che un certo dubbio, anzi un certo sentimento di onore, per non fare una cosa che ha dello spionaggio, fa sì che i Consigli

delle varie comunità si astengano assolutamente dal dare queste note.

Quindi io crederei più opportuno di stabilire che la pubblica sicurezza presenti essa stessa le note ai Consigli comunali, e che questi con tali elementi vedano quali persone si debbono togliere e quali aggiungere (*Rumori*). . . Parmi che si disapprovi la mia proposta.

Alcune voci. No! no!

DE CARDENAS. Partendo da questa base la proposizione che sono per fare, essa cambierebbe perciò la forma del presente articolo nel modo seguente:

« Alla fine di ogni semestre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza presenterà agli singoli Consigli delegati di ogni municipio la nota degli individui che giudicherà essere dalla pubblica opinione indicati come persone oziose e vagabonde od altrimenti sospette.

« Il Consiglio delegato presenterà in apposito verbale i motivi per i quali giudicherà abbiano ad essere o tolte od aggiunte persone alle note trasmesse, e di più indicherà, per quanto potrà essere a sua cognizione, il luogo ove siansi trasportate quelle fra le persone comprese nella nota, che avessero abbandonato il domicilio di quel comune. »

L'articolo proposto dalla Commissione dice *l'amministrazione comunale*; io avrei sostituito i *Consigli delegati*, osservando che nel totale tutte le cose pratiche del paese sono conosciute dai consiglieri delegati, ed i consiglieri comunali radunati una o due volte all'anno per i soli fatti dell'amministrazione, non hanno quella pratica personale per fare le correzioni occorrenti sulle note che venissero loro trasmesse dall'autorità di pubblica sicurezza.

In conseguenza poi di questa mia proposta, gli articoli 105, 106 e 107 dovrebbero subire alcune modificazioni, che io mi riservo di fare a suo tempo.

SCLOPIS. La prima difficoltà che si presenta qualunque volta in uno Stato, a qualunque forma di governo esso debba obbedire, se si tratta di polizia, essa sta nel vedere la primitiva sanzione che debba darsi alla sorveglianza pubblica; questo è il primo punto di dubbio e di discussione che si solleva.

Il vostro ufficio, o signori, si è occupato di questa questione, e lungamente, ed ha creduto che per garantire, non solamente i diritti dei cittadini, ma l'interesse pubblico, convenisse rimettere l'iniziale sorveglianza all'autorità municipale, perchè questa, per la condizione sua propria di corpo elettivo, rappresentante vero degli interessi e delle idee del municipio, per trovarsi essa posta nel concentrico di questi stessi interessi municipali, per la sua abitudine di rapporti con tutti gli abitanti del municipio, parve esser quella che scansasse l'idea di emulazione, l'idea di sopruso, l'idea di malevolenza, oppure di connivenza anche con certi propositi governativi, contro cui talvolta in un Governo libero si muove l'opinione municipale.

Indotto da tutte queste considerazioni, il vostro ufficio, o signori, ha dovuto fermarsi nell'elemento municipale.

Non ha disconosciuto gli inconvenienti che vennero accennati dall'onorevole senatore De Cardenas. Tali inconvenienti esistevano, esistono anche oggidì; è probabile però che nella abitudine della nostra vita pubblica, mercè del sentimento che i nostri diritti riposano sul concambio dei nostri doveri, verremo anche ad essere meno timidi amici della tranquillità pubblica; e questo sarà segno di avere noi progredito veramente nella via costituzionale e nel sentimento patrio.

Il signor senatore De Cardenas ci propone che la nota di queste persone sospette all'autorità di sicurezza pubblica venga esaminata dall'autorità comunale. Io rispondo: questa

nota la quale verrà stesa dall'autorità di sicurezza pubblica rimarrà improntata d'una certa apparenza di sospetto, la quale, nei nostri costumi, si accrescerà ancora in queste comunicazioni.

Inoltre gli amministratori comunali che vedranno un individuo indicato come sospetto dall'autorità di sicurezza pubblica non potranno conoscere i fondamenti sui quali è stabilita l'opinione dell'autorità anzidetta, nè potranno avere un vero e schietto criterio proprio a determinare la qualità di persona sospette.

Ecco il perchè è da evitare questa prevenzione, la quale, per quanto si voglia studiare di coordinarla con altri mezzi di sindacato o di criterio esisterà sempre.

Egli è per evitare questa prevenzione che si è voluto che queste note s'inziassero dall'autorità municipale. Si è poi creduto che la discussione dei fondamenti di questa moralità od immoralità degli individui non si facesse solamente dai Consigli delegati, perchè parve che il numero dei consiglieri delegati fosse troppo ristretto; nè si è creduto di estenderlo a tutto il Consiglio comunale, perchè parve troppo esteso; quindi si è voluto combinare un'eletta di membri del Consiglio comunale col Consiglio delegato. Con ciò si è pensato anche a diminuire alquanto la responsabilità personale, quella specie di responsabilità che s'insinua quando, senza dare un motivo espresso e specifico, si emette un voto di sospetto su di un cittadino che poscia potrà venire a saperlo, come nel processo di questo progetto medesimo accade che debba conoscerlo.

Per tutte queste considerazioni, e coll'idea che si rinfranca l'azione primitiva della sicurezza pubblica, quando essa si affida alla tutela naturale, spontanea, permanente dei corpi comunali, il vostro ufficio vi domanda, o signori, che persistiate nel presente progetto.

CIBRARIO. Ho domandato la parola per appoggiare le savie osservazioni fatte dal senatore Sclopis, non senza osservare però che quanto egli ha detto relativamente al numero delle persone che nell'amministrazione comunale sarebbero incaricate di fare queste note, non mi pare che possa combinarsi colle parole di cui si è servito l'ufficio centrale nell'articolo 104. Le parole *amministrazione comunale* forse, in un senso ristretto, non significano altro, a mio senso, che quelle persone, le quali abitualmente amministrano gli interessi del comune, e allora non sarebbe che il sindaco, o tutto al più il Consiglio delegato. Se l'ufficio centrale ha veramente in animo di escludere il Consiglio comunale, di volere che vi sia una Commissione mista, composta del Consiglio delegato e di alcuni aggiunti al Consiglio comunale, allora mi pare. . .

PRESIDENTE (Interrompendo). Quanto vorrebbe il senatore Cibrario si trova già nell'articolo 106 così concepito:

« La nota suddetta sarà compilata da una Commissione composta dei membri del Consiglio delegato, coll'aggiunta di altrettanti consiglieri scelti annualmente a tal fine dal Consiglio comunale. »

STARA. Per secondare il desiderio del preopinante sarebbe opportuno che si rinunziasse il contenuto dell'articolo 106 al presente. In questo modo alla fine di ogni semestre il Consiglio delegato, coll'aggiunta di altrettanti consiglieri scelti annualmente a tal uopo dal Consiglio comunale, formerà la nota degli individui che l'opinione pubblica considera come sospetti. Allora vi avrebbe maggior chiarezza, e si raggiungerebbe lo scopo a cui mirano le considerazioni del signor preopinante.

MARSA-SALIZZO. Domando la parola per far notare che sarebbe bene il mantenere le disposizioni dell'articolo proposto dall'ufficio centrale. E sebbene il signor conte Sclopis abbia

già svolti i motivi che diedero luogo alle disposizioni delle quali si tratta, credo non sia inopportuno far conoscere al Senato le ragioni le quali assolutamente richiedono le disposizioni che a questo articolo sono preferibilmente necessarie.

Trattandosi di consegnare quelle persone, le quali debbono essere poste sopra nota di sospetto d'azione, e sono riconosciute come oziose, e tali da portare scompiglio nelle proprietà e nell'ordine del paese, io credo che meglio ottenere non si possa questo scopo, se non che rivolgendosi a coloro i quali o convivono colle stesse persone, o vivono alle medesime vicine.

E di vero l'esperienza ha dimostrato che solo dalle persone del luogo dove si commettono i disordini suaccennati è facile ricavare quali siano quelle che vi danno motivo.

Osserverò inoltre che quando si volesse partire da un altro principio, per la ragione che la persona che regge la provincia non potrebbe conoscere minutamente tutti i particolari di tale, o tal altro comune (massime dove la provincia è vasta), converrebbe che questa autorità provinciale si rivolgesse privatamente a quelli del comune; se non che questi privati rapporti non sono sempre quelli che del tutto garantiscono la verità per ogni effetto di giustizia riguardo alle persone sulle quali peserà la misura o della pubblica sicurezza o della giustizia; ad ogni modo è meglio che si faccia tutto secondo l'ordine gerarchico, cioè per mezzo dell'autorità, e non in maniera occulta, per quanto riguarda le informazioni che si vogliono avere intorno ad un comune, od alle persone che sono perniciose alla tranquillità e sicurezza di quel comune medesimo.

Havvi una terza ragione, la quale è propria dei tempi.

Il Senato sa quanta difficoltà si trovi presso le persone che formano i Consigli comunali a poter ottenere che si sappiano le cose chiare. Ordinariamente non solo davanti la pubblica sicurezza, ma davanti la giustizia stessa non si può mai conseguire la verità delle cose che succedono nei paesi, anche dalle persone le quali hanno il carico speciale di dire la verità.

Sarebbe necessario che i Consigli comunali avessero ben riguardo alla responsabilità che hanno ed al dovere che loro s'impone, per la sorveglianza della tranquillità dei paesi che sono commessi alle loro cure; e dall'altro canto avessero a rendere giustizia a quelli che la meritano.

Soggiungerò un quarto riflesso, ed è che l'esperienza di trentacinque anni scorsi dopo la Restaurazione dimostrò evidentemente come, essendosi voluto seguire ora un sistema, ora un altro, voglio dire, ora partire dai comuni, ora partire dall'autorità superiore della provincia per aver le indagini, si venne a conoscere che allorché quelle partivano dalla autorità superiore della provincia non si poté ottenere tutta la dilucidazione di fatto e tutta quella prontezza di riscontro, che era necessario ottenere; io sono dunque di sentimento e propongo al Senato di mantenere l'articolo come si trova.

PRESIDENTE. Si è chiesta la parola dal senatore De Fornari; si è anche chiesta dal senatore De Cardenas; domanderò prima se l'emendamento del senatore De Cardenas è appoggiato.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso accordargliela se prima il suo emendamento non viene appoggiato.

Chi intende di appoggiare l'emendamento De Cardenas voglia sorgere.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Veggio che il suo emendamento è stato ap-

poggiato, ma debbo prima accordare la parola al senatore De Fornari.

DE FORNARI. La cedo.

PRESIDENTE. Se la cedo, allora l'accordo al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Io aveva domandato la parola per svolgere in qualche parte il mio emendamento, perchè temeva non venisse appoggiato senza alcune spiegazioni. Io non intendo per niente di togliere la facoltà all'amministrazione municipale d'indicare gl'individui che essa potesse tenere sospetti; ma di conciliare meglio ogni cosa, dando l'iniziativa di questa nota ad un'altra autorità e non al Municipio, il quale spesso è difficilmente in istato di darla adeguata: quest'iniziativa data al Consiglio tenderebbe, come disse il senatore Sclopis, ad indirizzare i Consigli municipali ed a fare sì che essi prendano maggior interesse alla cosa pubblica.

Io sono anche perfettamente di quest'opinione, ma la legge che noi dobbiamo fare non è per quelli che verranno dopo, ma per quelli che esistono attualmente.

Ma, come già dissi, difficilmente i Consigli comunali prenderanno l'iniziativa coll'indicare il tale o tal altro individuo.

Col mio emendamento non è tolta la facoltà d'indicare quelli che credono, ma faccio solo in modo che essi abbiano sott'occhio la nota di tali individui, fatta dall'autorità di pubblica sicurezza, su cui potranno deliberare o coll'aggiungerne o detrarne.

Il signor senatore Massa-Saluzzo diceva poi: da queste informazioni non precise e non date che in un modo segreto, sarebbe segreta l'iniziativa che prenderebbe l'autorità di pubblica sicurezza. Ma certamente io non proponevo il segreto nei Consigli comunali, dove ognuno avrebbe idea di parlare e tutti conoscerebbero i motivi e le informazioni.

DE FORNARI. Io accennava poc' anzi relativamente ad un mio emendamento che non ebbe buona fortuna, alle convinzioni che si trasformavano in emozioni non resistibili.

Se vi è soggetto, nel quale è naturale che ciò succeda, è ben certamente nell'argomento che or trattiamo (che io credo uno de' più gravi di questa legge di pubblica sicurezza), perchè con queste disposizioni di preventiva natura ed applicazione si compromettono e si pongono in egual pericolo, e quelli che devono giudicare della qualità delle persone, e quelli che devono essere giudicati.

Io non prendo la parola per proporre degli emendamenti, nè per proporre il modo con cui questa materia potrebbe essere risolta, ma piuttosto per eccitare una discussione generale sulla necessità di più ancora meditarvi.

Si rifletta che oltre alle difficoltà che l'onorevole preopinante mio amico senatore De Cardenas ha svolte, in cui si troverebbero posti i componenti le Commissioni municipali, io rifletto all'inconveniente generale, e alle gravi conseguenze del porre tutte le amministrazioni comunali nel caso di semestralmente dover passare in rivista gl'individui abitanti nel comune, e scegliere quelli che più o meno possono essere riguardati in quella categoria di sospetti. Questa necessità agli uni pare un soggetto che deve ripugnare alla loro disposizione, ed anche imprimere una melicolidità pur troppo talora ancor non priva di fondamento; ad altri, in altra località, può apparire e risultar di fatto occasione di soddisfare alle passioni, specialmente ne' tempi in cui le passioni sono commosse e rese perverse; per conseguenza io credo che l'imporre questo dovere semestrale a queste riunioni di persone, sì variamente, e fortuitamente anche, possa avere gravissimi inconvenienti.

Si è osservato filosoficamente, nella composizione degli antichi tribunali criminali, come anche involontariamente i magistrati fra i più integri, venissero quasi per istinto e forse per abitudine condotti a soverchia tendenza di ravvisare colpevole l'imputato in presenza del corpo del delitto accusatore; e fu ben plausibil motivo per introdurre la votazione tra il civile e il criminale.

Questa modesta influenza potrebbe influire ed esercitarsi sopra i corpi municipali, i quali, non tutti, in gran numero forse saranno composti in modo da far mettere in avvertenza queste tendenze. Per conseguenza, anche per questo, non che per la natura preventiva e lesiva delle disposizioni, io riguardo questa materia come eminentemente importante, e meritevole di non mai abbastanza matura discussione, più di quella che forse ha avuto e potrà avere in questa seduta. Proporrei al Senato di pregare l'ufficio centrale di meditare ancora per qualche temperamento che possa evitare gli inconvenienti che a me si manifestano grandissimi, e che forse non ho tutto il tempo e l'abilità di svolgere. Vorrei almeno proporre che si occupasse l'ufficio centrale di fissare il numero delle persone che crede dovessero intervenire a que' preventivi giudizi, ed inoltre, la qualità de' voti che devono intervenire per l'iscrizione in quelle fatali liste dei sospetti. Io vorrei che almeno i tre quarti di voti dovessero concorrere, perciòchè qualche volta la denuncia di un solo individuo malefico, o fatalmente più influente, può indurre i colleghi ad inscrivere leggermente un nome, ed una volta iscritto, questo nome può essere ingiustamente, iniquissimamente calunniato, e senza riparo proscritto; una volta quella lista trasmessa all'intendente generale, vi rimane. Quindi ancora possono sorgere animosità funeste e vendette, principalmente in località ove già troppo ve ne ha la tendenza e la facilità. Queste riflessioni io sottopongo al Senato, e il mio vivo desiderio che provvidi temperamenti siano tuttora escogitati e discussi.

ALPIERI. Prendo la parola per rispondere in primo luogo alle osservazioni dell'onorevole senatore De Cardenas. Io ricorderò che un uomo che lasciò grandissimo nome di sé in materia di polizia, diceva a Napoleone, che la polizia non fa altro, non sa far altro che quello che gli si dice. Ora qui si tratta di sapere chi gli debba dire ciò che ella ha da sapere; ecco ciò che si tratta di stabilire. Se nella materia di cui si tratta, ciò che la polizia abbisogna di sapere e di conoscere non gli viene detto dalle amministrazioni comunali, le quali per la loro condizione sono le più capaci a conoscere esse stesse ciò che debbano far conoscere agli altri, sarà forza che l'autorità di pubblica sicurezza ricorra agli agenti inferiori. Ora, io domando se avrebbe maggior guarentigia di giustizia, quando queste informazioni saranno tolte da agenti stabiliti, ovvero dall'amministrazione comunale, o almeno dalle Commissioni composte di membri comunali che sono indicati nel progetto della Commissione.

Dopo questa prima osservazione, io pregherei il Senato di considerare, come quello che poco fa è stato detto dall'onorevole signor senatore De Fornari, venga in risposta di ciò che fu prima significato dal senatore De Cardenas, quand'egli manifestava il timore che le amministrazioni comunali per quella certa timidezza che loro è propria, non siano disposte ad adempiere a ciò che loro richiederebbe la legge. Invece il senatore De Fornari dà a temere che esse non siano molto corrette nello scrivere la nota richiesta di sospetti oziosi e vagabondi, e quindi questa leggerezza che loro suppone, possa dar luogo a gravi abusi ed inconvenienti. Mi pare che anche in questa circostanza, come in molte altre, la verità stia nel

mezzo; che se il mezzo che si propone non raggiunge compiutamente il risultato cui si mira, esso tuttavia presenta meno inconvenienti, e porge anzi alcuni vantaggi che altrove non si troverebbero.

Finirò col dire che in quanto a me sono dispostissimo a favoreggiare il buon intendimento del nostro onorevole collega ed amico il senatore De Fornari, ma temerei forte che le mie meditazioni non giungessero più lungi di quello che egli confessò, poichè egli terminando il suo discorso, non pronunciò una formola precisa cui l'avessero condotto le stesse sue meditazioni.

Non mi resta adunque che ad invitare il Senato a mantenere la proposta fatta dal Ministero, e dalla Commissione largamente modificata nelle forme medesime.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Si era già domanda dal senatore Pinelli. Ora vi ha chi chiede ai voti.

BALBI PIOVERA Domando la parola per parlarvi contro.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI PIOVERA. Benchè divida del tutto in principio l'opinione della Commissione, tanto bene e chiaramente enunciata dal senatore Sclopis, nel fatto pratico chi è abituato come lo sono io a vivere nei comuni rurali, vede che queste note rimarranno del tutto inutili, come quelle che già da molti anni si sogliono fare. Pregherei la Commissione di verificare quali siano le note della gran maggioranza dei comuni: non ve ne sono; o se per formalità i Consigli ne fanno, non v'è nessun vagabondo, nessun sospetto abitante della comune.

Se la Commissione non vuole cambiare il testo del suo articolo nell'articolo 106, cambi almeno il modo di votazione della proposizione fatta al Consiglio comunale, e che questo sia approvato; cioè che la votazione sia fatta a squittinio segreto; senza questo rimarrebbe totalmente inutile: mettendo questa obbligazione di formare la suddetta nota nella legge, parmi non si otterrebbe nessunissimo effetto: sappiamo per esperienza che è già molto difficile a trovare sindaci forti abbastanza, nei comuni rurali, che vogliano rimanere sotto la vendetta di questi tristi: io m'indirizzerò ai proprietari, ai magistrati, e qui ce ne sono molti, m'indirizzerò al ministro dell'interno e gli domanderò se sono pochi i comuni dove le vendette contro i sindaci e consiglieri non furono e sulle persone, e sulle proprietà. In questo stato di cose se alla necessaria garanzia per chi fa il proprio dovere non si provvede nell'articolo 106 col mettere la votazione segreta, e che i Consigli e sindaci siano salvi dalle vendette private, è totalmente inutile mettere su di loro l'obbligo della formazione di tale nota. Propongo dunque la soppressione dell'articolo, o che all'articolo 106 venga aggiunto che le votazioni sulle liste in questione siano fatte segrete.

PINELLI. A mio avviso, l'emendamento del senatore Balbi Piovera, per la sua materia e disposizione può essere utile, morale e salutare, purchè non abbia carattere di denuncia, e su questo punto mi pare si ripiglihi tutta la discussione.

Quando si dà questa incumbenza a dei Consigli municipali che annoverano nel loro seno le persone meglio conosciute del paese, e che godendo della maggior confidenza, presentano la maggior responsabilità, queste persone, deliberando su tale materia, non si dilungheranno di certo da quelle norme che l'onestà richiede.

Ma il prescrivere una votazione segreta, il prendere precauzioni a tale riguardo, accuserebbe un principio di paura,

il quale certamente è sempre di pessimo augurio, e non può conciliare agli atti dell'autorità veruna stima.

Non credo poi che lo stato dei paesi sia tale da dover rendere questo timore così veemente, dal trattenere di fare ciò che si è fatto costantemente.

Che vi possa essere qualche facinoroso, non si potrà impedire per mezzo di queste note trimestrali, quando v'è già un ordinamento antico il quale fa portare la vigilanza della legge su tutti, e se si vuole fare una legge di polizia conforme ai principii costituzionali, bisogna che si vada nobilitando. Così si toglie quel carattere di denuncia che non deve avere perchè ottenga l'assenso generale.

DI COLLEGGNO LUIGI. Mi conceda il Senato di prolungare d'alquanto la discussione di questo articolo. Io vedo nell'articolo 104 che queste note debbono essere formate secondo l'opinione pubblica, e l'opinione degli amministratori componenti le note stesse. Mi pare che questa parola *opinione*, in materia così delicata come quella di cui si tratta, potrebbe essere modificata con vantaggio, e poichè abbiamo il Codice penale che agli articoli 450-51 definisce gli oziosi e vagabondi, e l'articolo 460 le persone altramente sospette, io proporrei che si dicesse che l'amministrazione comunale formerà le note degli individui che a mente del Codice penale debbano essere considerate come oziose, ecc.

Se mal non mi appongo, la parola *opinione* dà una gran latitudine alla compilazione di queste note, mentre il Codice penale mette molti fatti che debbono provare queste condizioni. Contro i fatti nessuno potrà ragionevolmente reclamare. Quel tale che a mente del Codice si trovi nei casi in cui lo si debba avere per ozioso, non potrà dire di non essere in tal caso. Dunque si avranno per oziosi quei tali che, non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, e senza darsi ad altro lavoro. Quando queste cose siano vere, e l'imputato non provi il contrario, esso non potrà aver a male che si dicano, ed il Consiglio comunale non avrà fatto altro che rendere omaggio alla verità, ed una verità che non si può combattere se non allegando prove contrarie.

Nel proporre quest'emendamento avrei ancora un dubbio, ed è che cogli articoli soppressi, e principalmente coll'articolo 172 del primo progetto del Ministero, si ampliava la condizione di quelli che debbono essere considerati come oziosi, ed oltre agli articoli 450 e 451 del Codice penale si voleva che fossero considerati come vagabondi anche tutti coloro « che non forniti di sufficienti mezzi di sussistenza, quantunque abbiano domicilio certo, se ne assentano frequentemente col pretesto di andar in cerca di lavoro, sempre quando o non siano muniti di apposito certificato del sindaco, o non siano in grado di giustificare i loro andamenti pendente l'assenza. »

L'ufficio ha creduto di sopprimere quest'ampliazione; io per amore di brevità, senza discutere il motivo di questa soppressione, vorrei almeno che togliendo la parola *opinione* si lasciasse l'amministrazione giudice piuttosto dei fatti che della condizione delle persone arrestate.

MASCA-MALUZZO. La parola che io ho chiesta è diretta solamente a far conoscere gli inconvenienti che nascerebbero da una votazione segreta. Io avea l'onore di osservare (allorchè riepilogava i motivi per cui l'ufficio credette di redigere l'articolo come sta scritto) che una delle cose da tenersi in conto in tempi in cui le pubbliche istituzioni prendono sviluppo, si era di avvezzare i consiglieri, ed i membri dei Consigli comunali alla responsabilità del loro ufficio, ed al carico dei loro doveri. È quindi necessario che questi

membri dei Consigli comunali abbiano il coraggio di mandare i loro comuni dalle persone oziose, vagabonde e sospette, che minacciano o le persone o le proprietà. Che se non hanno tale coraggio, a chi rivolgerassi il Governo affine di purgare la società delle persone sospette e nocive? È dunque essenziale che i comuni abbiano nel loro seno persone che siano veramente padri del comune, padri della patria, e dotati di tale coraggio che abbiano a dire assolutamente la verità, sì che nulla sfugga e al segreto e alla meditazione dello stesso Consiglio comunale.

Non per ciò credo doversi intendere che questa pubblicità sia tale che abbia a dischiudere le porte dell'aula comunale affinchè tutti intervengano; perocchè questa è una missione riservata ad altre discussioni; ma io porto opinione che allorquando si vota intorno alle persone nocive al comune, questa votazione debba essere una discussione alla quale ciascuno degli intervenienti possa recare i suoi lumi e il raziocinio di cui è capace.

Soggiungerò ancora che la disposizione di una votazione segreta non solamente sarebbe pericolosa per i motivi già da me significati, ma sarebbe inoltre inutile affatto; avvegnachè, o si tratta di oziosi e vagabondi, i quali siano tali riputati davanti l'autorità di sicurezza pubblica, ed essa non avendo obbligo alcuno d'indicare a queste persone d'onde abbia prese le informazioni, per cui si adottano tali o tali provvedimenti, è inutile il dire agli stessi oziosi, vagabondi e persone di simile natura, d'onde siano procedute queste informazioni; o si tratta di discussioni legali, ed allora le persone le quali hanno già date le loro informazioni in modo formale ed ufficiale nell'aula loro comunale, se sono richieste davanti alla giustizia potranno col giuramento dichiarare i fatti sui quali vengono interrogate. E non è raro l'esempio in cui le persone chieste a rendere testimonianza della condotta dei loro concittadini o conterranei, o dichiarino assolutamente davanti ai magistrati la cosa contraria a quello che hanno scritto privatamente, o si trovino imbarazzate per modo che non si può ottenere da loro la verità. È quindi adunque opportuno che si cominci ad instillare questo principio, che ciascuno abbia il coraggio del proprio dovere e della propria responsabilità.

MALBI PIOVERA. Come già dissi, io divido del tutto i principii emessi dalla Commissione e quelli che vengono ad essere detti dall'illustre magistrato nostro collega.

Non parlo su questi principii, io parlo sui fatti abituali.

Io so perfettamente che tutti dovrebbero avere coraggio civile, non solamente nel comune, ma in tutta la vita politica; ma disgraziatamente questo coraggio non esiste presso tutti i cittadini.

Or dunque bisogna educarli, abituarli ai loro doveri, e questo è l'effetto del tempo, ed ho ferma speranza che così succederà. Ma al presente, dovendo avere una nota esatta e veridica di quei vagabondi e sospetti, io domando se si potrà mai ottenerla da uomini la cui educazione civile non è ancora compiuta per aver questo coraggio civile.

Assuefarli, educarli, coll'andar del tempo, io sono certo che li avremo, ma presentemente non esistono, e si tratta al presente con una legge di pubblica sicurezza di rimediare ai disordini esistenti, presenti e continui.

Questa fu la ragione per la quale ho richiesto che almeno per il Consiglio comunale dei comuni rurali (perchè la legge dev'essere generale e non può essere fatta eccezione nè per gli uni nè per gli altri) a considerazione di questo, dico, deliberasse sopra una lista presentata a voti segreti, perchè io sono persuaso, e credo che molti nel Senato divideranno la mia opinione, che senza questa cautela, la nota che si pre-

tende di fare sarà nulla, e sarà come quella dei tempi passati dove quelle liste presentavano quasi sempre non esistere sospetti e vagabondi, e poi le informazioni venivano dai sindaci medesimi segretamente comunicate ai comandanti, od a chi reggeva la polizia. Ora è quest'inconveniente di segretezza che io vorrei evitare con una votazione che salvasse i consiglieri dalle vendette di questi individui.

Io sono persuaso che fra pochi anni la cosa non sarà più così; ma presentemente il fatto sta che non avremo nessuna nota da moltissimi comuni.

PINELLI. Io credo che il mio onorevole collega senatore Massa-Saluzzo siasi trovato nel caso in cui mi sono trovato io stesso reggendo l'ufficio del Pubblico Ministero, di vedere cioè non una, ma varie di queste note. Che vi sia stato della disuguaglianza nell'attività, nella prontezza dei Consigli, nello adempiere a questo ufficio, certamente è cosa che non si può contendere. Io però posso citare dei Consigli tanto del Piemonte quanto della Liguria, nei quali mi onoro di aver esercitato per due anni le funzioni di Pubblico Ministero; ed in questo frattempo io ho potuto osservare quale era la maggiore o minore diligenza che si impiegava nell'adempimento di questo dovere. Se non usavasi diligenza, si faceva dare sollecitazione dall'avvocato fiscale, sempre mantenendo fra i rami della pubblica autorità quell'accordo che vi deve regnare.

Che sia poi entrato, dirò così, lo spirito di prevenzione anche contro queste note, nemmeno ciò parmi si possa sostenere; mi sembra che esse siano sempre state riguardate come una professione di moralità nell'amministrazione la quale non intende di mantenere nel seno del paese persone inutili, oziose.

È una specie di appello alla moralità, ed io non vedo veramente come contro questo sistema vi sussistano motivi sufficienti da obbligarci ad abbandonarlo, quand'anche non potesse immediatamente produrre tutto il suo effetto.

Il senatore Balbi-Piovera disse che conviene aspettare qualche cosa dal tempo; ma è sempre vero che bisogna cominciare: se noi cominceremo con un sistema il quale si diparta assolutamente da quei principii che dovrebbero servire di norma, non daremo mai principio a tale educazione.

Io ho grandissima fiducia sullo spirito costituzionale, il quale deve sicuramente penetrare in tutte le parti dello Stato, e credo che non si debba aspettare a dar corso ad una cosa di tanta importanza; chè se bisognasse disperarne in questo punto, bisognerebbe pure disperare in molti altri.

PRESIDENTE. Io ramenterò al Senato i vari emendamenti i quali s'incrociarono intorno a quest'articolo, e quello sopra tutti gli altri più essenziale del signor De Cardenas, che colpisce intieramente la sostanza del medesimo.

Dehbo pure rammentargli che il senatore De Fornari proponeva una questione sospensiva, vale a dire che questa materia la quale ha già dato argomento sì largo di discussione, sia rimandata allo studio ed alle meditazioni dell'ufficio centrale.

Chi approva questa sospensione, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Viene ora l'emendamento De Cardenas.

DE CARDENAS Non sarebbe il caso di leggerlo?

PRESIDENTE Veramente essendo trascorso molto spazio fra la prima lettura e questa votazione; può essere opportuno il rileggerlo.

Chi approva l'emendamento De Cardenas, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Chiedo ora ai due signori senatori i quali proposero emen-

damenti sull'articolo 104 o sull'articolo 106, dei quali la Commissione avea domandato appunto la riunione presentando una redazione nuova (della quale mi riservo di dar lettura), domando, dico, ai senatori Luigi Di Collegno e Balbi, se consentono di riservare questi loro emendamenti dopo che il Senato abbia votato l'unione di questi due articoli.

DI COLLEGNO LUIGI. Acconsento.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che voglia unire gli articoli 104 e 106. La Commissione, pel caso che tale unione sia approvata, avrebbe incominciato l'articolo 104 in questa maniera: « Al fine d'ogni semestre, il Consiglio delegato, coll'aggiunta di altrettanti consiglieri scelti annualmente a tal fine dal Consiglio comunale, formerà la nota, » ecc.

Chi approva l'unione, voglia alzarsi.

(È approvata.)

Viene ora il turno dei due emendamenti. Il primo è del senatore Balbi il quale vorrebbe che questa nota si facesse con votazione segreta.

Chi approva l'aggiunta di questa condizione di votazione segreta voglia alzarsi.

(È approvata.)

Viene ora l'emendamento del senatore Luigi Di Collegno, il quale, nel formarsi questa nota, in luogo di riferirsi all'opinione degli amministratori o del pubblico, vorrebbe tenersi ai soli dettami del Codice penale.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

STARA. La Commissione vide che quando si tratterà di formare questa nota, le circostanze indicate dalla legge si avranno bensì presenti da quelli, ma non possono già applicarsi ora le stesse. Quindi eglino formeranno il loro criterio e da quanto suggerisce l'opinione pubblica, e da quanto loro può suggerire l'opinione propria. Del resto facelo osservare che questa nota si trasmette all'intendente, il quale, se lo stima, assume nuove informazioni sulle persone indicate in essa. Queste informazioni le trasmette al giudice che fa chiamare quelle persone, facendo loro carico di quanto nella nota si contiene. Tali persone vengono ammesse a dare le loro giustificazioni, e se queste sono tali che escludano le circostanze per le quali furono portate nella nota, la legge nello articolo successivo stabilisce che il giudice pronunzi l'assolutoria, e le mandi a cancellare. Se poi quelle persone non danno motivi di esclusione plausibile per chiarire la loro condotta, la loro moralità, allora il giudice le obbliga a passare un atto di sottomissione unicamente, il che non avviene se non dopo che sono portate per la seconda volta nella nota, la quale torna a percorrere tutti gli stadi di cui ho parlato; e se, chiamate dinanzi al giudice, non danno per la seconda volta motivi d'esclusione tali da chiarire la loro moralità, esse sono rimesse all'autorità giudiziaria la quale allora vede se concorrano le circostanze che la legge richiede per fare luogo alla condanna od all'assolutoria.

GIULIO. L'emendamento del quale si tratta mi pare non potersi discutere in questo momento a proposito dell'articolo 104. Se esso venisse adottato pregiudicherebbe all'articolo 105, il quale si troverebbe rigettato senza essere stato discusso.

In fatti quest'articolo 105 è quello appunto che determina quali siano le persone che debbano o non debbano essere comprese nelle note da formarsi dalla commissione dei consiglieri comunali o da altri, come oziosi, vagabondi, mendicanti od altre persone qualificate sospette dall'articolo 480 del Codice penale, che vuole che si comprendano nella nota anche le persone riputate dal pubblico o dagli amministratori,

come appartenenti alle categorie indicate nella sezione quinta dell'presente capo.

Mi pare tuttavia che modificando l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Collegno Luigi si potesse votar ora quest'articolo 104. Si tratterebbe semplicemente di sopprimere le parole « la nota degli individui che l'opinione pubblica e quella degli amministratori componenti la nota stessa considerano come, » ecc., e sostituirvi « una commissione composta del Consiglio delegato e di un pari numero di consiglieri comunali, scelti, ecc., formerà la nota degli oziosi, vagabondi o persone altrimenti sospetti » lasciando all'articolo 105...

SCLOPIS. (*Interrompendo*) Non si può.

GIULIO. Domando perdono. Se il senatore Sclopis ha la bontà di leggere di seguito i due articoli 104 e 105 vedrà che quanto si dice nell'articolo 104 si ripete nell'articolo 105.

DEFERRARI. Mi permetterò un'osservazione.

Vi sono le persone oziose e vagabonde definite dal Codice penale; vi sono le persone sospette definite dallo stesso Codice, ma vi è una terza specie di persone sospette, che sono quelle cioè che vengono tali costituite in conseguenza di questa legge.

Ora, queste persone sospette si trovano descritte nella sezione quinta, agli articoli 139 e seguenti, così che se si facesse all'articolo 104 che è in discussione il cambiamento che è proposto, si verrebbe ad un tratto a decidere tutto quello che è contenuto nella sezione quinta.

GIULIO. Chiedo la parola per spiegare il mio emendamento, il quale non mi pare abbia avuto la fortuna di essere inteso dal senatore Deferrari.

PRESIDENTE. Debbo far conoscere alla Camera che alcuni senatori mi hanno fatto notare la lunghezza della seduta, e mi consiglierebbero di dare un breve intervallo di riposo intanto che si accendono i lumi.

In conseguenza vedendo che la votazione su questo paragrafo non può ancora essere ultimata, io propongo di soprassedere per alcuni istanti.

(*La seduta è sospesa per alcuni minuti.*)

PRESIDENTE. Il signor senatore Giulio, dopo aver ragionato sulla conseguenza troppo ampia che secondo il suo modo di vedere porterebbe l'adozione dell'emendamento del senatore Di Collegno Luigi, propone che, ad oggetto di evitare le contrarietà d'opinione che si sono manifestate, si prescinda dal tener conto di quel criterio che si è voluto lasciare ai Consigli comunali, desunto dall'opinione pubblica e da quella degli amministratori, e si scriva perciò nel modo seguente:

« L'amministrazione comunale formerà la nota degli oziosi, vagabondi, » ecc., senza maggiore indicazione.

In questo modo rimane intatta la questione che si farebbe dappoi in tal proposito più opportunamente nell'articolo 105.

DI COLLENO LUIGI. Domando la parola per dichiarare al Senato che mi accosto totalmente alle proposizioni del senatore Giulio.

PRESIDENTE. Non resta dunque che porre ai voti la redazione novella fatta dall'ufficio centrale, degli articoli 104 e 105, la quale sarebbe in questo modo:

« Art. 104. Al fine d'ogni semestre il Consiglio delegato, coll'aggiunta di altrettanti consiglieri scelti annualmente a tal fine dal Consiglio comunale formerà con votazione segreta la nota degli oziosi, vagabondi o persone altrimenti sospette fra quelle che abitano nel comune, o vi hanno abitato nel corso del semestre.

« Trattandosi di persone che abbiano cessato di abitare nel

comune, sarà indicato, ove si conosca, il luogo in cui sian trasferite. »

Chi approva l'articolo così redatto, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 105. La nota di cui all'articolo precedente comprenderà in elenchi separati:

« 1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti validi, e le altre persone qualificate sospette dall'articolo 460 del Codice penale.

« 2° Le persone riputate dal pubblico o dagli amministratori compilanti la nota, come appartenenti alle categorie indicate nella sezione quinta del presente capo.

« Una colonna di osservazioni indicherà la natura dei sospetti riconosciuti a carico di ciascun individuo. »

A quest'articolo il senatore marchese D'Azeglio propone anche la seguente aggiunta:

« Circa a quegli individui che convenga sottoporre ad una immediata sorveglianza, ne sarà pure ad un tempo trasmessa una nota speciale ai comandanti dei carabinieri nel distretto ove abbiano domicilio. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Leggo nel § 2 di quest'articolo 105, che la nota comprenderà in elenchi separati « le persone riputate dal pubblico e dagli amministratori compilanti la nota, come appartenenti alle categorie indicate nella sezione quinta del presente capo. »

Prego il Senato di far attenzione alle parole nella sezione quinta. Riferendoci a questa sezione, il Senato vi troverà che le categorie delle quali dovrà essere formata la nota riguarderanno: i grassatori, ladri e truffatori, borsaiuoli, ricettatori, persone solite a condurre bestiame a pascolo illecito, le quali persone tutte saranno soggette alle disposizioni degli articoli successivi all'articolo 139. Ora il sistema del Ministero era alquanto diverso, ed io credo bene di rappresentarlo al Senato onde veda quale dei due sistemi egli creda meritarsi la preferenza nell'interesse eziandio della libertà individuale delle persone e nell'interesse di quella stessa pubblica sicurezza che tutti vogliamo proteggere colla legge che stiamo discutendo.

Il Ministero, secondo il suo progetto, domandava alle amministrazioni comunali la nota dei vagabondi e di tutte le altre persone sospette, a termini del Codice penale. Fra le persone sospette del Codice penale v'hanno eziandio quelle che sono espressamente contemplate nell'articolo 139, colla differenza che tutte le disposizioni relative alle persone comprese nella nota di cui si ragiona, secondo la prima proposta del Ministero, si estendevano soltanto di poi ai ladri di campagna. Di questi erasi fatto un capo separato, il quale più non esiste nel progetto della Commissione, poichè questo estende a tutte le persone contemplate in quella nota le disposizioni che il Ministero avea creduto di dover applicare soltanto ai ladri di campagna.

Trattandosi di ladri di campagna e così di persone accusate di furti abituali, non vi è certamente inconveniente che la polizia preventiva abbia in sé i mezzi di richiamare questa gente alla buona via, facendo loro sentire che sono conosciuti come sospetti di furti di campagna, ammonendoli severamente e così esigendo tutte le altre disposizioni che succedono all'articolo 139; ma non si assegna se queste disposizioni saranno egualmente efficaci per coloro che verranno portati nella nota come sospetti di grassazioni, di truffe, e particolarmente i grassatori.

Mi pare che trattandosi di questi delitti, la chiamata davanti al giudice, l'ammonizione, non che le altre disposizioni che sono contenute in quel capo potrebbero da colui che si sentisse

gravato essere riputate come calunnie portate dalla legge; quindi l'inefficacia di quelle note; quindi la troppo grave competenza che si darebbe ai giudici.

Io pertanto stimerei meglio di limitare quelle disposizioni successive all'articolo 139 ai ladri di campagna, e di lasciare, quanto ai delitti più gravi, la provvidenza del Codice penale, e del Codice d'istruzione criminale; e qualora il Senato adottasse il mio emendamento, per ora altro non vi sarebbe che a correggere il paragrafo 2°, nel quale a vece di dire « le persone riputate dalla pubblica sicurezza e dall'amministrazione come appartenenti alla categoria indicata nella sezione quinta, » si direbbe: « le persone sospette in genere di furti di campagna. »

STARA. Pare a me, se male non mi appongo, che non vi abbia gran divario tra il progetto della Commissione e il ministeriale.

In questa parte, secondo entrambi i progetti, le amministrazioni comunali debbono dare in nota oltre gli oziosi e vagabondi, anche le persone sospette, e debbono indicarne le ragioni, come prescrive l'articolo il quale le qualifica per sospette.

Or bene, quali sono le persone sospette che il Codice penale punisce per tali legalmente nell'articolo 460? Eccole. (*Legge l'articolo 460 del Codice penale.*)

La vostra Commissione, o signori, non fece altro che tradurre, che trasportare queste medesime disposizioni dal Codice penale nell'articolo a cui accenna l'onorevole signor ministro dell'interno. Quello che, direi quasi, non era che accennato sotto la parola sospette, viene più ampiamente spiegato dal Codice criminale, e viene in egual modo spiegato dall'articolo che la Commissione ha proposto sotto il numero 139.

Questa è una spiegazione, se non isbaglio, che era necessaria, indispensabile, giacchè tra le disposizioni della legge che stiamo discutendo vi è pure quella che nel formare le note di questi individui si debbono indicare le cause per le quali si portano nelle note. Quale sarà la causa di queste persone sospette, diffamate per grassazioni e simili, che è quanto appunto si contiene nell'articolo a cui ciò si riferisce, e del quale discorreva il signor ministro?

SALVAGNO, ministro dell'interno. Pregherei ancora il Senato di avvertire la disposizione che è contenuta nella sezione quinta all'articolo 143, ove sta scritto:

« In ogni caso di fondato sospetto, gli assessori, sindaci e commissari potranno procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nell'articolo 139. »

Ora, secondo il progetto del Ministero, parmi che la facoltà di perquisire fosse relativamente agli oziosi e vagabondi recidivi, ed ai sospetti in genere di furti di campagna. Non credo che si possa tant'oltre spingere la facoltà di perquisire all'autorità di pubblica sicurezza, da poter ciò fare nelle case di tutti quelli che saranno compresi nelle note. Queste disposizioni non sarebbero comprese nel Codice penale, il quale, nel considerare queste persone come sospette in genere di delitti, coll'articolo 461 prescrive un aumento di pena, una pena speciale, ma non si farebbe lecito per questo alla pubblica sicurezza di perquisire nelle loro case, e di entrare nei loro domicili.

La perquisizione che si fa per furti di campagna non è cosa che sia tanto semplice, in quanto che il ladro di campagna può difficilmente scoprirsi, comechè i furti si commettano ad ogni istante. Il luogo è aperto, e perciò è assai più arduo lo scoprire il vero ladro. Sono pertanto necessarie maggiori garanzie, maggiori mezzi per iscoprire i ladri di cam-

gna, mezzi di maggior momento che non sien quelli di perquisire nelle case delle persone sospette per vedere se ritengono furti di campagna.

Veggio perciò limitatissima la disposizione a questo riguardo del progetto ministeriale. Invece la Commissione la estende a tutte le persone sospette descritte nelle note; il che parmi contenga in sé un grave inconveniente, quello cioè di estendere troppo, in materia di perquisizione, l'autorità alla pubblica sicurezza.

STARA. Parmi che il signor ministro trasporti la questione sopra un altro terreno, e pregiudichi quella che si tratterà quando cadrà in discussione l'articolo che riguarda la perquisizione nelle case di queste persone.

Vedrà allora nella sua saviezza il Senato se intenda di limitare la facoltà di perquisire, o se creda di adottare il sistema proposto dalla Commissione.

Intanto la questione che si trattava in primo luogo era quella di vedere se la nota dovesse designare per ordine, come prescrive l'articolo 139, grassatori, ladri, truffatori, borsainoli, ricettatori, persone solite a condurre bestiame a pascolo illecito.

La legge prescrive che si debba dare la nota delle persone non solamente oziose e vagabonde, ma anche delle persone sospette. Queste persone sospette non sono che quegli individui che vengono indicati dal Codice; sono appunto quelli che si contengono dall'articolo 139, voglio dire le persone diffamate per crimini e delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni e simili. Che se poi (venuto il caso di discutere la questione delle perquisizioni) si vorrà estendere questa facoltà di fare perquisizioni nelle case di tutte queste persone diffamate, o si vorrà limitare solamente alle case dei diffamati per furti di campagna, questa è un'altra questione che cadrà in acconcio di discutere quando si parlerà dell'articolo che riguarda la perquisizione; ripeto adunque che il Senato vedrà nella sua saviezza se intende poi di accettare la proposta nei termini della Commissione.

SCLOPIS. Senza voler pregiudicare per nulla alle osservazioni di tempo e di specialità di discussione, elevate testè dal mio onorevole collega senatore Stara, io non mi ricuserò, nel mio particolare almeno, di toccare il sistema che fu messo avanti dal signor ministro dell'interno.

È verissimo che l'ufficio centrale, quando ha preso ad esaminare il progetto nel suo complesso, ha creduto che, viste le circostanze del paese, visti i reclami che da ogni parte sorgono sulla debolezza dell'azione preventiva della autorità di polizia tanto giudiziaria quanto amministrativa, fosse il caso di fornire al Governo una più ampia esibizione e disposizione di motivi, di fornirgli, ripeto, armi onde essere meglio avvalorato nel togliere, se non le radici, la reviviscenza almeno di tanti lamentati abusi di recidività di reati che, se non sono gravissimi di per sé, per la loro frequenza diventano molestissimi alla popolazione.

Egli è indotto da queste considerazioni, che l'ufficio centrale fece un complesso di disposizioni, le quali avevano per oggetto di calcolare che se da un grado inferiore di sospizione di reato si ascenda ad un grado superiore, per la ragione istessa della disparità del reato, non si infeeolisce per nulla, non si confonde per nulla l'ideato sistema di preventiva misura di pubblica sicurezza. Egli è vero che l'ufficio centrale si è anche indotto a proporre che quando fossero determinate certe concorrenze di qualità di persone e di depositi di oggetti, si potesse procedere ad inquisizioni, e ciò fece al fine di servire alla sicurezza pubblica, non meno che all'amministrazione della giustizia. Ora se il ministro dell'in-

terno, il quale è principalmente responsabile di attuare tutti i mezzi che la legislazione presenta, che il concorso del Parlamento può fornirgli, onde guarentire la pubblica tranquillità, credo che l'ufficio centrale gli abbia offerto cose di sovrabbondanza, l'ufficio centrale, il quale non poteva aver presente altro che l'investigazione di principi generali, molto diversa dall'investigazione di fatti particolari, si rimette in questa parte al criterio del ministro dell'interno, ben persuaso che nè per i suoi lumi, nè per il riguardo che deve avere alla sua responsabilità, egli rifiuterebbe di accettare i mezzi necessari a tutelare la sicurezza pubblica che il Parlamento gli offrì.

CALVAGNO, ministro dell'interno. Siccome una tale discussione troverà il suo apposito luogo negli articoli 139 e 140, mi pare che si potrebbe sospendere ogni deliberazione su questo § 2 e procedere oltre. Quando il Senato avrà raggiunto l'articolo 139, se crederà utile di estendere le stesse disposizioni a tutte le persone contemplate in quelle note,

allora il § 2 potrà stare quale venne proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere la votazione sull'articolo 106 fino a che venga il turno degli articoli 139 e 140 a cui questo ha correlazione.

Chi intende di sospendere la votazione di questo articolo voglia sorgere.

• (È approvato.) •

(Sono quindi approvati senza discussione gli articoli dal 106 al 114 — Vedi vol. *Documenti*, pag. 477.)

Essendo con ciò finita la sezione *Degli oziosi, vagabondi, ecc.*, io propongo al Senato di aggiornarne il seguito a domani.

Domani vi sarà seduta pubblica al tocco per la continuazione della discussione su questa legge; ma al mezzodì vi sarà riunione negli uffizi per discutere la legge della fusione di varii debiti dello Stato, legge per cui fu chiesta l'urgenza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.